

NUOVO REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

**APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 61 DEL 17/07/96 E MODIFICATO CON DELIBERE
DI C.C. N. 62 DEL 04/06/2001, N. 40 DEL 14/03/03, n. 75 del 30/09/2004, n. 25 del
04/05/2009 e n. 70 del 27/11/2017.**

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/7/1934, al D.P.R. 10/9/1990 *n.285* ha per oggetto il complesso delle norme dirette alle generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone ed a disciplinare i servizi in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione ed in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Art. 2

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione, individuati dagli art.22, 23 e 25 della legge 8/6/1990, n.142, come introdotta nell'OREL con l'art. 1 della L.R. 11.12.1991 n° 48 compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla azienda U.S.L.

In caso di gestione in economia le funzioni e le organizzazioni degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'art.51 della legge 8/6/1990, n.147.

Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle altre forme di cui gli artt. 22, 23 e 25 della legge 8/6/1990, n.142 come introdotta nell'OREL con l'art. 1 della L.R. 11.12.1991, n° 48 le funzioni e l'organizzazione sono stabilite dai loro statuti e regolamenti, o dal foglio di norme e condizioni in caso di concessione.

Art. 3

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non sia già rilevante penalmente.

Art. 4

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili esplicitati dalla legge nonché specificati dal presente regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
 - a) la visita necroscopica;
 - b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, individuate dal successivo art. 23/2;
 - d) l'uso delle celle frigorifere comunali, se il comune è tenuto a disporne;
 - e) il trasporto funebre nell'ambito del Comune, quando non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali, individuati dal successivo art.25;
 - f) l'inumazione in campo comune;
 - g) la cremazione;
 - h) la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - i) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
 - l) il **trasporto funebre e la fornitura del feretro** per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art.21;
 - m) **la tumulazione di nati morti o feti;**
 - n) **la tumulazione di arti o altri parti del corpo.**
3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite nelle tabelle allegato "A" al presente Regolamento, di cui formano parte integrante e contestuale;
4. Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art.32, 20 comma, lettera g) della Legge 8/6/1990, n.142, come introdotta nell'OREL con l'art. 1 della L.R. 11.12.1991, n° 48 può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

Art. 5

1. Presso gli uffici dei servizi cimiteriali sono tenuti, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, i registri cimiteriali che a cura del responsabile del servizio devono essere compilati secondo le prescrizioni degli artt. 52 e 53 del D.P.R. 10.9.1980, n° 285.
2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero:
 - a) l'orario di apertura e chiusura;
 - b) copia del presente regolamento;
 - c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
 - e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;

- f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge Regionale 30.4.1991, n° 10.

CAPO II

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

Art. 6

1. Ferme restando le disposizioni sulla dichiarazione e sull'avviso di morte da parte dei familiari e di chi per essi, contenute nel titolo VII del Regio Decreto 9/7/1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, i medici, a norma dell'art. 103 sub a), del testo unico delle Leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27/7/1934, n. 1265, debbono, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.
2. Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il Comune deve darne informazione immediatamente all'unità sanitaria locale dove è avvenuto il decesso.
3. Nel caso di morte di persona cui siano somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 13/2/1964, n. 185.
4. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo di cui all'art. 9.
5. L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche dai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico.
6. La denuncia della causa di morte, di cui ai commi precedenti, deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della sanità, d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica.
7. Copia della scheda di morte deve essere inviata entro 30 giorni, all'apposito servizio sanitario della azienda U.S.L. locale. Qualora il deceduto fosse residente nel territorio di una azienda U.S.L. diversa da quella ove è avvenuto il decesso, quest'ultima deve inviare copia della scheda di morte all'azienda U.S.L. di residenza.
8. Nella azienda U.S.L. territoriale a mente dell'art. 1 del D.P.R. è istituito un registro aggiornato con l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte.
9. Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie epidemiologiche e statistiche.

Art .7

1. Per la denuncia della causa di morte nei casi previsti dal comma 5 dell'art. 6 si devono osservare, a seconda se si tratta di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute negli artt. 38 e 45.

Art. 8

1. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del Codice Penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorge comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza.

Art. 9

1. Le funzioni di medico necroscopo di cui all'art. 141 del regio decreto 9/7/1939, n. 1238 sull'ordinamento dello stato civile sono esercitate da un medico nominato dall'azienda U.S.L. territoriale.
2. Negli ospedali la funzione di medico necroscopo è svolta dal direttore sanitario o da un medico da lui delegato.
3. I medici necroscopi dipendono per tale attività dal coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale che ha provveduto alla loro nomina ed a lui riferiscono sull'adempimento del servizio anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del Codice Penale.
4. Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte, redigendo l'apposito certificato previsto dal citato art. 141.
5. La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso salvo casi previsti dagli artt. 8, 9 e 10 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285 e comunque non dopo le 30 ore.

Art. 10

1. Nel caso di rinvenimento di parte di cadaveri o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco il quale dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e alla azienda U.S.L. territoriale.
2. Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, l'azienda U.S.L. territoriale incarica dell'esame del materiale il medico necroscopo e comunica i risultati dell'accertamento eseguiti al Sindaco e alla stessa autorità giudiziaria perché questa rilasci il N.O. per la sepoltura.

Art. 11

1. L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma dell'art. 141 del regio decreto 9/7/1939 n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, dall'ufficiale dello stato civile.
2. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere e ossa umane di cui all'art. 10.

Art. 12

1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del regio decreto 9/7/1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, si seguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.

2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterine, che all'ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'unità sanitaria locale.
3. A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.
4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3 i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare entro 24 ore dall'espulsione o, estrazione del feto, domanda di seppellimento all'apposito servizio dell'azienda U.S.L. accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

CAPO III PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art. 13

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorsi 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 2/12/1975, n. 644 e successive modificazioni.

Art. 14

1. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente l'osservazione deve essere protratta a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'art. 13.

Art. 15

1. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedono, su proposta del coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale il sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

Art. 16

1. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non si ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità il coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale adotta le misure cautelative necessarie.

CAPO IV DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Art. 17

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del cimitero o presso ospedali od altri istituti sanitari ovvero in un particolare edificio rispondente allo scopo.

Nel deposito di osservazione devono essere condotte le salme di persone:

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
 - b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
 - c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
2. Durante il periodo di osservazione, deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

Nell'obitorio si assolvono le seguenti funzioni obitoriali:

- 1) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico di cadaveri di o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività persone decedute senza assistenza medica;
- 2) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico - legali, riconoscimento e trattamento igienico - conservativo;
- 3) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività.

L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'autorità giudiziaria.

Nel deposito di osservazione di regola è vietata la permanenza di persone estranee, è consentito, soltanto ai parenti e a chi ne assume le veci, di assistere le salme di cui alla lettera a).

Le salme di persone morte di malattie infettive, diffuse o sospette tali sono tenute in osservazione in locale separato, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

Il mantenimento in osservazione di salme cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Responsabile sanitario dell'azienda U.S.L. territoriale, preposto al servizio, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13/2/1965, n. 185.

La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni a mezzo suoneria elettrica o meccanica all'abitazione del personale del servizio di custodia - o con la presenza di personale con tale funzione.

L'USL nel territorio di propria competenza individua gli obitori ed i depositi di osservazione nei quali prevedere la dotazione di celle frigorifere di cui all'art. 15 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

Il deposito di osservazione e l'obitorio nel loro insieme devono essere dotati di non meno di n. 5 posti salma refrigeranti a cui se ne aggiunge

un altro isolato per cadaveri portatori di radioattività o malattie infettive diffuse.

All'allestimento delle attrezzature necessarie, nonché alla gestione provvede il Comune, direttamente in economia o secondo le forme di gestione o di convenzione individuate dalla Legge 8/6/1990, n.142.

CAPO V FERETRI

Art. 18

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 20.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Responsabile sanitario dell'azienda U.S.L. territoriale, preposto al servizio detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 19

1. La chiusura del feretro è fatta, sotto la vigilanza del personale incaricato.
2. Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della USL o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'art. 20. Per tale servizio è dovuto il corrispettivo risultante in tariffa.
3. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

Art. 20

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:
 - a) per inumazione:
 - il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
 - le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm 2 e superiore a cm 3;
 - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;

- i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulati ai sensi del successivo art. 68, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;
 - b) per tumulazione:
 - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;
 - c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km, all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre;
 - si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 se il trasporto è per o dall'estero;
 - d) per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km:
 - è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;
 - e) cremazione:
 - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
 - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km dal Comune di decesso;
 - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.
2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.
 3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Responsabile sanitario dell'azienda U.S.L. preposta al servizio, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm 0,660.
 4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
 5. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
 6. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

7. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o neutralizzare i gas della putrefazione.

Art. 21

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 20 lettera a) e lettera e) sub 1 per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.
2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

Art. 22

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi, in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.
3. Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

CAPO VI TRASPORTI FUNEBRI

Art. 23

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità dei percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco.
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 Legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento sino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
3. In caso di decesso sulla pubblica via, o per accidente, anche in luogo privato su chiamata della pubblica autorità - Autorità Giudiziaria, Carabinieri, Polizia di Stato - il Comune del luogo dove è avvenuto il decesso è tenuto, salvo speciali disposizioni dei regolamenti comunali, a prestare gratuitamente il servizio di trasporto fino al locale identificato dal Comune come deposito di osservazione o, se del caso all'obitorio. Qualora la Pubblica Autorità disponga per l'avvio del cadavere a locali diversi da quelli individuati in via generale dal Comune, il trasporto dal luogo del decesso a detti locali è eseguito a cura del Comune con connessi oneri a carico della Pubblica Autorità che lo ha disposto.

4. Nessuna altra sosta salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
5. Ove i cortei, per il numero di partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato di fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
6. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Comando di Polizia Municipale prenderà gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.
7. La vigilanza ed il controllo del trasporto di salme è assicurato dall'azienda U.S.L. territoriale, tramite il personale del servizio a tale scopo preposto, il quale ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurare la regolarità.

Art. 24

- 1. I trasporti funebri sono svolti con mezzi aventi le caratteristiche di cui all'art. 20 del D.P.R. 285/90, previo pagamento del diritto fisso stabilito ai sensi dell'art. 19/2 dello stesso D.P.R.**
- 2. Il Comune provvede ai trasporti funebri nell'ambito del territorio comunale con una delle forme di gestione di cui all'art. 22 della legge 142/90**
- 3. Da parte dei privati non può essere eseguito alcun trasporto di salme, salvo quanto previsto al successivo comma 4**
- 4. Le Amministrazioni militari, le congregazioni e le confraternite riconosciute come enti morali, possono effettuare il trasporto di salme rispettivamente di militari, e di soli soci con propri mezzi, osservando le disposizioni contenute nel presente regolamento ed in esenzione dal diritto fisso di privati**

Art.25

1. I trasporti funebri sono a pagamento e gratuiti:
 - a) a pagamento, secondo la tariffa stabilita dal Comune, quando siano richiesti servizi o trattamenti speciali intendendosi per tali uno almeno dei seguenti: il trasporto con il medesimo carro di composizioni floreali, di cartelli indicanti il nominativo della salma, di feretro diverso da quello fornito ai sensi dell'art. 10, la sosta lungo il percorso.
 - b) gratuiti, ed in modo decoroso, a carico del Comune, i trasporti di salma di persone bisognose per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari ed in ogni altro caso.Lo stato di indigenza e di bisogno è determinato dal Sindaco ai sensi dell'art. 21 del presente Regolamento.

Art. 26

1. I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza del Sindaco.

Con lo stesso provvedimento il Sindaco disciplina le modalità integrative al presente regolamento nonché i percorsi consentiti.

2. Il Responsabile dei servizi cimiteriali fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso, fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.
3. I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.
4. I trasporti a pagamento avranno la precedenza su quelli gratuiti. Quest'ultimi di norma vengono eseguiti al primo orario del mattino.

Art. 27

1. In ogni trasporto sia da Comune sia da Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente articolo 20, inoltre se il trasporto è effettuato dal mese di Aprile al mese di Settembre compresi, o, negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90, salvo sia stata imbalsamata.
2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
3. Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del servizio cimiteriale.
Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art. 23 del D.P.R. 10.9.1990, n.285 deve restare in consegna al vettore durante il trasporto stesso.
4. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta può essere effettuato sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

Art. 28

1. I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. La salma può sostare in chiesa per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa. La sosta in chiesa per la celebrazione dei riti è subordinata al versamento dei diritti previsti in tariffa laddove superi 120 minuti.

Art. 29

1. Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve

essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. 285/90, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

2. Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc. Il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare l' inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.
3. Nelle stesse circostanze, il Sindaco, sentito il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'USL, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.
4. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo e con l'esclusione di quello di cui al primo comma, sono subordinati al pagamento dei diritti fissati in tariffa.
5. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc. sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Art. 30

1. Nel caso di morte per malattie infettive - diffuse il Responsabile sanitario dell'azienda U.S.L. territoriale, preposto al servizio prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 6 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguire poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.
3. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidermica della malattia che ha causato la morte.
4. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Responsabile sanitario dell'azienda U.S.L. territoriale, preposto al servizio dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione, al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 31

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.
2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. Al decreto è successivamente allegato il Nulla Osta del Responsabile sanitario dell'azienda U.S.L. territoriale, preposto al servizio o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'art. 8.

4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
5. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 20, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente.
6. In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il Cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi, (autorizzati secondo quanto previsto dall'art. 13/2).
7. Qualora la sosta si prolunghi oltre il tempo necessario per la celebrazione del rito religioso, la prosecuzione del servizio all'interno del Comune viene svolta secondo quanto previsto dall'art. 13/1.
8. Per i morti di malattie infettive - diffuse l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art. 25/1 e 25/2 del D.P.R. 285/90.
9. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

Art. 32

1. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati, a norma dell'art. 1 Legge 30/6/1955, n. 854.

Art. 33

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10/2/1937, approvata con R.D. 1/7/1937, n. 1379, o di Stati non aderenti alla Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/90; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento precitato.

Art. 34

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.
2. Se il trasporto è da o per Stato estero, al Sindaco si sostituisce l'Autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/90.
3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm 0,660, chiusa con

saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 46.

Art. 35

1. Per il trasporto entro il territorio comunale e da Comune a Comune dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche si applicano le norme dei commi 1 e 2 dell'art. 35 del D.P.R. 285/90.

Art. 36

1. Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione.
2. L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dall'azienda U.S.L. tramite i servizi preposti, salva la competenza dell'autorità di Pubblica Sicurezza e del servizio antincendi.
3. Le autofunebri di passaggio trasportanti feretri, in caso di sosta devono valersi della rimessa comunale o di altro luogo di parcheggio da individuarsi a cura del Responsabile del servizio cimiteriale. Per il servizio è dovuto il corrispettivo fissato in tariffa.

CAPO VII RISCONTRO DIAGNOSTICO

Art. 37

1. Fatti salvi i poteri dell'autorità giudiziaria, sono sottoposte al riscontro diagnostico, secondo le norme della Legge 15/2/1961, n. 83, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongono per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico - scientifici.
2. Il coordinatore sanitario può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante quando sussista il dubbio sulle cause di morte.
3. Il riscontro diagnostico è eseguito alla presenza del primario o medico o negli ospedali dall'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni e dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.
4. Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con migliore cura.

5. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'ente che lo ha richiesto.

Art. 38

1. I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale ed adottando le misure concernenti la sorveglianza fisica del personale operatore a norma degli artt. 6, 69 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 13/2/1964, n. 185 in quanto applicabili.

Art. 39

1. I risultati dei riscontri diagnostici devono essere, dal direttore sanitario dell'ospedale o della casa di cura, comunicati al Sindaco per eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art. 6 comma 7.
2. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27/7/1934, n. 1265, e successive modifiche.
3. Quando si abbia sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

CAPO VIII RILASCIO DEI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO

Art. 40

1. La consegna alle sale anatomiche universitarie dei cadaveri destinati, a norma dell'art. 32 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvata con Regio Decreto 31/8/1933, n. 1592, all'insegnamento ed alle indagini scientifiche deve avvenire dopo trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 8, 9, 10, del D.P.R. 285/90.
2. Ai cadaveri di cui al presente articolo deve essere sempre assicurata una targhetta che rechi annotate le generalità.

Art. 41

1. I direttori delle sale anatomiche universitarie devono annotare in apposito registro le generalità dei deceduti, messi a loro disposizione a norma dell'art. 40, indicando specificatamente, per ciascuno di essi, lo scheletro, le parti ed organi che vengono eventualmente prelevati per essere conservati a scopo di dimostrazione, studio e ricerca, sia negli istituti anatomici che nei musei anatomici, debitamente autorizzati, sia presso altri istituti universitari ed ospedalieri che ne facciano richiesta scritta agli istituti anatomici.
2. Il prelevamento e la conservazione dei cadaveri e di pezzi anatomici, ivi compresi i prodotti fetali, devono essere di volta in volta autorizzati

dall'autorità sanitaria locale sempreché nulla osti da parte degli aventi titolo.

3. I musei anatomici devono essere aperti agli studiosi, ai quali può essere concessa la facoltà di avere a disposizione i pezzi anatomici per un tempo determinato.

Art. 42

1. Dopo eseguiti le indagini e gli studi, i cadaveri di cui all'art. 39, ricomposti per quanto possibile, devono essere consegnati all'incaricato al trasporto al cimitero.

Art. 43

1. Il coordinatore sanitario della unità sanitaria locale su richiesta scritta dei direttori delle sale anatomiche, può autorizzare la consegna all'istituto universitario di ossa deposte nell'ossario comune del cimitero.
2. Le ossa, elencate su regolare verbale di consegna, sono prese in carica dal Direttore della sala anatomica, che ne disporrà a scopo didattico e di studio.
3. In nessun altro caso è permesso asportare ossa dai cimiteri.
4. E' vietato il commercio di ossa umane.

CAPO IX PRELIEVO DI PARTI DI CADAVERE A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO

Art. 44

1. Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico anche per quanto concerne l'accertamento della morte segue le norme della legge 2/12/1975, n.644, e successive modificazioni.

CAPO X AUTOPSIE E TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DI CADAVERE

Art. 45

1. Le autopsie, anche se ordinate dall'autorità giudiziaria, devono essere eseguite dai medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.
2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al sindaco e da quest'ultimo al coordinatore sanitario della unità sanitaria locale o delle unità sanitarie locali interessate per la eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art. 1. Il contenuto della comunicazione deve essere limitato alle notizie indispensabili per l'eventuale rettifica della scheda.
3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva - diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al sindaco e al coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale competente ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del testo unico delle leggi

sanitarie, approvato con regio decreto 27/7/1934, n. 1265, e successive modifiche.

4. Le autopsie su cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite seguendo le prescrizioni di cui all'art. 38.
5. Quando nel corso di una autopsia non ordinata dall'autorità giudiziaria si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

Art. 46

1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto il controllo del coordinatore sanitario della unità sanitaria locale, da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.
2. Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al sindaco, che la rilascia previa presentazione di:
 - a) una dichiarazione di medico incaricato dell'operazione con l'indicazione del procedimento che intende seguire, del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
 - b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

Art. 47

1. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata, osservando le prescrizioni di leggi vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e adottando le misure precauzionali concernenti la sorveglianza fisica degli operatori norma degli artt. 6, 69 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 13/2/1964, n. 185, in quanto applicabili.

Art. 48

1. Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 è eseguito dal coordinatore sanitario o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 8, 9 e 10.

CAPO XI DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEL CIMITERO

Art. 49

1. Ai sensi dell'art. 337 del TU delle Leggi Sanitarie R.D. 27/7/1934 n. 1265. ed al combinato disposto dell'art. 50 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 il Comune provvede al servizio di seppellimento nel cimitero comunale.

Art. 50

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 102 e 105 del D.P.R. 10/9/1990 n.285.
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Comune.
3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 22, 23 e 25 della Legge 8/6/1990 n. 142.
4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione, traslazione di salme, resti di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento di resti anatomici, sono riservati al personale addetto al cimitero.
5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione, e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
6. Il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'USL controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 51

1. Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme e alla conservazione dei resti, ceneri, ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico ed a comunità straniere.
2. Le spese maggiori per opere necessarie per tali reparti per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico delle comunità richiedenti.
3. Gli arti anatomici di norma vengono cremati, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenere il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o sepoltura privata.
4. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

Art. 52

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite:
 - a) le salme di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) le salme delle persone ovunque decedute, che avevano nel Comune al momento della morte la propria residenza;
 - c) indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia;
 - d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui allo art. 7.
 - e) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra elencate.

2. Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che hanno diritto ai sensi dell'art. 100 D.P.R. n. 285/90 salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolti nel cimitero comune.
In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi.

CAPO XII

DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 53

1. Il cimitero ha campi destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione nei riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10/09/1990 n. 285
3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.

Art. 54

1. **In occasione di ampliamenti del cimitero o di costruzione di nuovi, i progetti devono essere preceduti da uno studio tecnico - sanitario che tenga conto oltre che della normativa di legge di:**
 - a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
 - b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - c) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
 - d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere disponibili a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
 - e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
 - f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.
2. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
 - a) campi di inumazione comune;
 - b) campi speciali di cui al precedente art. 51;
 - c) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
 - d) tumulazioni individuali (loculi);

- e) cellette ossario;
 - f) nicchie cinerarie;
 - g) ossario comune;
 - h) cinerario comune;
3. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi deve risultare nella planimetria di cui all'art.54 del D.P.R.10/09/1990 n. 285.
 4. Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito.
 5. **Lo studio** individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione **e/o altre eventuali tipologie. Per le sepolture a tumulazione**, le dimensioni non possono eccedere le seguenti:

Sepoltura del tipo ad un posto:

- a)superficie dell'area interna: cm. 160 per cm. 220
- b)distanza dai viali non inferiore cm. 150 su ogni lato
- c)superficie coperta: rapporto di 0,0494 su 100
- d)altezza fuori dal piano campagna non superiore a cm. 20;

Sepoltura del tipo "doppio"

- a) superficie dell'area interna: cm. 240 per cm. 220
- b)distanza dai viali non inferiore a cm. 150 da ogni lato
- c) superficie coperta: rapporto di 0,0702 su 100
- d) altezza fuori del piano di campagna non superiore a cm.20;

Sepoltura del tipo gentilizio:

- a)superficie dell'area interna: cm. 305 per cm. 320
- b) distanza dei viali non inferiore cm. 150 su ogni lato
- C) superficie coperta: rapporto di 0,121 su 100
- d) altezza fuori dal piano di campagna non superiore a cm.20;

Cappella funeraria:

- a) superficie dell'area interna: cm. 470 per cm. 460
- b)distanza dai viali non inferiore a cm. 150 su ogni lato
- c) superficie coperta: rapporto di 0,20 su 100
- d) altezza fuori dal piano di campagna non superiore a m. 5,50 dalla linea di colmo e non inferiore a m. 4,50 dalla gronda.

CAPO XIII CAMERA MORTUARIA

Art. 55

1. Ogni cimitero deve avere una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento.
2. Essa deve essere costruita in prossimità dell'alloggio del custode ove esista e deve essere provvista di arredi per la deposizione dei feretri.

3. Nei casi cui il cimitero non abbia il deposito di osservazione previsto dall'art. 16, funziona come tale la camera mortuaria. In tali casi il corpo deve essere posto nelle condizioni di cui all'art. 16 e sottoposto alla sorveglianza di cui all'art. 17, comma 2.

Art. 56

1. La camera mortuaria deve essere illuminata e ventilata per mezzo di ampie finestre aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero e dotata di acqua corrente.
2. Le pareti di essa, fino all'altezza di m 2, devono essere rivestite di lastre di marmo o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata, ovvero essere intonacate a cemento ricoperto da vernice a smalto o da altro materiale facilmente lavabile; il pavimento, costituito anch'esso da materiale liscio, impermeabile, ben unito, lavabile, deve essere inoltre, disposto in modo di assicurare il facile scolo delle acque, di lavaggio, di cui deve anche essere assicurato il facile ed innocuo smaltimento.

CAPO XIV SALE PER AUTOPSIE

Art. 57

1. La sala per autopsie deve rispondere ai medesimi requisiti prescritti per la camera mortuaria di cui all'art. 56.
2. Nella sala munita di idonea illuminazione vi deve essere un tavolo anatomico, in gres, in ceramica, in marmo, in ardesia, in pietra artificiale ben levigata o in metallo, che deve essere provvisto di adatta canalizzazione per l'allontanamento dei liquidi, cadaverici e delle acque di lavaggio e di mezzi per il loro rapido ed innocuo smaltimento, nonché di sistema di aspirazione dei gas e loro innocuizzazione.

CAPO XV OSSARIO COMUNE

Art. 58

1. Il cimitero dispone di un ossario consistente in un manufatto destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni o che si trovano a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni o che si trovano nelle condizioni previste dal comma dell'art. 41 e non richieste dai familiari per altra destinazione.
L'ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

CAPO XVI INUMAZIONI E TUMULAZIONI

Art. 59

1. L'area del cimitero è divisa in area per sepolture comuni ed area ad uso privato:
 - a) sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata o un loculo colombario;
 - b) sono private le sepolture per inumazione di durata pari o superiore a quella di 10 anni, effettuate in area in concessione.

Art. 60

1. Le aree destinate a sepolture comuni sono divise in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Art. 61

1. Ogni fossa nell'area per sepoltura comune per inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma 3, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2. Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore a due terzi della superficie della fossa o di una lapide di altezza non superiore a cm 110 dal piano di campagna, previo l'autorizzazione dell'autorità comunale ed il pagamento del corrispettivo in tabella.
4. L'installazione delle lapidi o dei copritomba, la loro manutenzione o conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o ai loro aventi causa.
5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285.

Art. 62

1. Ogni fossa nelle aree per sepolture comuni per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Art. 63

1. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre 10 anni di età devono avere una profondità non inferiore a metri 2. Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e devono distare l'una dall'altra di almeno metri 0,550 da ogni lato.
2. I vialetti tra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separano fossa da fossa e devono essere previsti dei sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalla fossa di inumazione.

Art. 64

1. Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore a 10 anni devono avere una profondità non inferiore a metri 2. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

Art. 65

1. Sono private le sepolture a tumulazione di feretri, cassette, resti, o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità del capo XX art. 90 del presente regolamento.
3. A far tempo dalla esecutività del presente regolamento le nuove sepolture e cappelle funerarie a sistema di tumulazione devono avere le dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,75, larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del D.P.R. n. 285/90.
4. Per quanto attiene le modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. n. 285/90.

5. Le operazioni di tumulazione ed estumulazione che richiedono attività edilizia, intendendosi con ciò una delle seguenti:

- messa in opera di elementi lapidei in lastre
- messa in opera di mattoni o conci lapidei
- utilizzazione di malta cementizia o similare
- demolizione o dismissione di paramenti o mattoni o conci
- raccolta e smaltimento di sfabbricidi

sono a totale carico dell'utente, che vi provvederà nei tempi utili al regolare svolgimento delle operazioni cimiteriali, ed a perfetta regola d'arte. Pertanto l'utente dovrà tempestivamente disporre sia i lavori che i materiali necessari.

Rimane a carico dell'utente anche la fornitura delle cassette per la deposizione dei resti mortali in occasione delle estumulazioni.

Art. 66

1. A richiesta della famiglia dei defunti e di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo colombario, previo il pagamento della tassa stabilita in tariffa.
2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
 - a) Per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe e cappelle funebri private;
 - b) per le salme destinate ad essere tumulate in tombe o cappelle da costruirsi o in fase di costruzione con progetto già approvato, qualora gli interessati abbiano già presentato domanda per ottenere la concessione dell'area necessaria alla costruzione.
 - c) Per le salme destinate ad essere trasportate fuori Comune qualora il trasporto, per qualsiasi ragione, debba essere differito.
In quest'ultimo caso non è obbligatoria la lastra di marmo per la chiusura del loculo.
 - d) Per le salme delle persone, titolari di sepolture o cappelle, il cui sepolcro risulta occupato in tutti i posti ed è impossibile eseguire l'estumulazione ai sensi dell'art. 73 del presente regolamento.
3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Dirigente, il servizio cimiteriale limitatamente al periodo previsto per i necessari lavori o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 18 mesi, rinnovabile eccezionalmente fino a 6 mesi.
4. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori e del contratto per gli altri casi, il Sindaco previa diffida, provvederà **in danno** ad inumare la salma in campo comune.
Tale salma una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo il pagamento dei diritti relativi.
5. E' consentita, con modalità analoghe la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

CAPO XVII CREMAZIONE

Art. 67

1. Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionale più vicino.

Art. 68

1. La cremazione di ciascun cadavere è subordinata all'autorizzazione del Sindaco del Comune nel quale è avvenuto il decesso ai sensi del 1 comma dell'art. 79 del D.P.R. 285/90.
2. Nel caso di cremazione di salma per la quale si era provveduto in precedenza ad inumazione o tumulazione, al rilascio dell'autorizzazione è competente il Sindaco del luogo ove è sepolta la salma.

3. Per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione l'ufficio che istruisce la pratica osserverà le modalità prescritte dell'art. 79 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285.

Art. 69

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.
2. Ciascuna urna funeraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
3. A richiesta degli interessati, e in base a concessione, l'urna è collocata nel cimitero in apposita - nicchia - mensola -colombario - salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune.
4. Le urne cinerarie possono essere raccolte anche in colombari appartenenti a privato o ad associazione per la cremazione di cui all'art. 79/3 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285 costruite in aree avute in concessione dal Comune nel cimitero, purchè sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione. Spetta al Comune l'approvazione preventiva delle tariffe per l'uso dei colombari.
5. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono collocate in un loculo colombario non potendo essere disperse nel cinerario comune.

Art. 70

1. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'art. 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale, redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere consegnato al responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna, ed il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di stato civile.
2. Il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dall'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

CAPO XVIII ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

Art. 71

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. 285/90 e cioè di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno se consentito dall'autorità sanitaria locale, che di norma per motivi igienico - sanitari ne vieta lo svolgimento nei mesi da maggio a settembre, dai regolamenti e disposizioni locali.
3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

4. E' compito del Responsabile dei servizi cimiteriali, stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.

Art. 72

1. E' compito del responsabile del servizio cimiteriale autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
2. Annualmente il Responsabile del servizio cimiteriale curerà la stesura di tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile esumazione ordinaria.
3. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

Art. 73

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285.
3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.
4. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva - diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Responsabile sanitario dell'azienda U.S.L. territoriale, preposto al servizio dichiara che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
5. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del servizio di igiene pubblica della USL o di personale tecnico da lui delegato.

Art. 74

1. Le esumazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono esumazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni.
3. Le esumazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore ai 20 anni;
 - su ordine dell'Autorità giudiziaria.
4. Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile del servizio cimiteriale cura la stesura dello scadenziere delle concessioni temporanee dell'anno successivo.

Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo.

5. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
6. I resti mortali individuali secondo quanto previsto dall'art. 75 che segue, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi saranno collocati in ossario comune.
7. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del Sindaco.
8. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del servizio cimiteriale può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente.
9. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

Art. 75

1. Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.
2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.
3. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23.12.1865, n. 2704, e successive modificazioni.

Art. 76

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.
2. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 Settembre 1982, n. 915 e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

Art. 77

1. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

2. Il responsabile del servizio cimiteriale è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

Art. 78

1. Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
2. Qualora la predetta autorità sanitaria constati la perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasporto previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente regolamento..

Art. 79

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio cimiteriale.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazione od estumulazione devono essere consegnati al Responsabile del servizio cimiteriale che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 80

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale del cimitero, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
2. Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
3. le croci, le lapidi e, i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate

gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

4. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
5. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO XIX POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 81

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del servizio cimiteriale, da rilasciarsi per comprovati motivi.
4. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Art. 82

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. E' vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
 - b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;
 - c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - e) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.
3. Per motivi di salute od età il Responsabile del servizio cimiteriale può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari, secondo i criteri fissati con ordinanza del Sindaco.

Art. 83

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;

- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dei servizi cimiteriali. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dei servizi cimiteriali;
 - o) qualsiasi attività commerciale.
2. I divieti predetti si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
 3. chiunque tenesse, nell'interno del cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 84

1. Il lavaggio e la pulizia delle tombe, delle cappelle e delle lapidi sono generalmente consentiti tutti i giorni, eccettuati i festivi, durante l'apertura del cimitero, salvo limitazioni eccezionalmente stabiliti.
2. nei giorni di festa è permesso di portare, a mezzo recipienti a mano, acqua per innaffiare i fiori e le erbe delle aiuole.

Art. 85

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dei servizi cimiteriali.

Art. 86

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dall'ufficio tecnico in relazione al carattere del cimitero e ad ordinanza del Sindaco che fissi i criteri generali.
2. Ogni epigrafe deve essere approvata dal Dirigente del servizio tecnico-urbanistico e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni

brevi. A tal fine i familiari del defunto, o che per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere.

3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo contenga la traduzione in italiano.
4. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.
5. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.
6. Circa le eventuali dispute fra gli aventi diritto si rimanda a quanto contenuto nell'art. 87.
7. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.
8. Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantire la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

Art. 87

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o depositi. Allorché i fiori e le piantine ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del servizio cimiteriale li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.
2. Nel cimitero, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Art. 88

1. Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il Responsabile dei servizi cimiteriali disporrà il ritiro o rimozione delle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da rendere impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Cimiteriale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri all'art. 43 in quanto applicabili.

CAPO XX SEPOLTURE PRIVATE NEL CIMITERO

Art. 89

1. Il Comune può concedere in uso a privati ed a enti, nei limiti previsti dal Piano Regolatore di cui all'art. 53, aree cimiteriali:
 - per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività;
 - per impiantare campi di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
2. Alle sepolture private di cui al presente articolo si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione le disposizioni generali dal presente Regolamento per le tumulazioni ed inumazioni, sia per le estumulazioni ed esumazioni.

Art. 90

1. Le concessioni di cui al precedente articolo sono soggette oltre alle norme del presente Regolamento, al regime del demanio pubblico di cui all'art. 824 del vigente codice civile nonché alle norme di cui:
 - al regio decreto 9/7/1939; n° 1238 sull'ordinamento dello stato civile e successive modificazioni ed integrazioni;
 - al Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27/7/1934, n 1265 e successive modificazioni ed aggiunte;
 - al D.P.R. 10/9/1990, n° 285 recante "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria".

Art. 91

1. Le concessioni di cui ai precedenti artt. 89 e 90 sono limitate ai lotti di aree indicate nell'allegata planimetria che forma parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.
2. La planimetria di cui al comma precedente dovrà indicare tutte le numerazioni di area riferite ai concessionari.

Art. 92

1. La concessione di aree cimiteriali in applicazione del presente Regolamento è limitata:
 - a) alle famiglie aventi la residenza anagrafica in questo Comune;
 - b) indipendentemente dalla residenza ai componenti delle famiglie nate in questo Comune e alle famiglie iscritte A.I.R.E.
2. Alla stessa concessione possono essere interessate anche più famiglie, in questo caso dall'atto di concessione dovranno risultare le rispettive quote di manutenzione e la responsabilità solidale.
3. Le eventuali richieste non rientranti nelle precedenti lettere a) e b) saranno esaminate dalla Giunta Comunale, tenuto conto della disponibilità delle aree.

Art. 93

1. La concessione **o il rinnovo della concessione** di aree cimiteriali non può essere data:
 - a) a coloro che ne facciano oggetto di lucro o di speculazione;
 - b) quando le dimensioni delle opere funerarie da realizzare siano ritenute eccessive rispetto alle normali esigenze dei richiedenti;
 - c) **qualora la richiesta di rilascio della concessione ovvero di rinnovo della stessa provenga da un soggetto già titolare nello stesso cimitero di altra concessione, sarà applicata una tariffa maggiorata del 75% su ognuna delle concessioni ulteriori rispetto alla prima. Il presente articolo si applica in fase di prima applicazione anche a coloro che presentino istanza relativamente a concessioni già scadute entro il termine di sei mesi dalla entrata in vigore dello stesso.**
2. Il diniego, da farsi con provvedimento motivato, sarà notificato agli interessati nei termini di legge.

Art. 93 bis

1. **E' consentito il trasferimento, esclusivamente a titolo gratuito, da parte del titolare di più concessioni di una o più delle concessioni di cui è titolare ai propri parenti.**

Art. 94

1. Le concessioni cimiteriali di cui al precedente articolo sono disposte con determinazione dirigenziale in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la data di presentazione delle domande di concessione e vengono regolate con atto pubblico ricevuto dal segretario comunale e sono limitate alle sole aree indicate nella allegata planimetria "quali aree da concedere a privati" per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale.
Qualora gli interessati non provvedano a completare l'iter amministrativo della pratica per la concessione del lotto di terreno, che si conclude con la stipula del contratto, si provvederà alla revoca della concessione previa diffida. La concessione del lotto di terreno così revocata sarà assegnata secondo la graduatoria vigente.
2. L'atto di concessione seguirà lo schema approvato dalla Giunta Comunale.

Art. 95

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono sempre a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.
2. La durata è fissata:
 - a) in 20 anni o 99 anni per le sepolture particolari ad un posto o a due posti;
 - b) in **99 anni** per le sepolture **gentilizie** e le cappelle funerarie;
 - c) in 20 anni o 99 anni per le concessioni per impiantare campi d'inumazione se previsti dal Piano Regolatore di cui all'art. 53.

3. Alla scadenza della concessione, in assenza del rinnovo di cui al successivo art. 102, il terreno tornerà nella piena disponibilità del Comune e le opere saranno acquisite al patrimonio comunale.

Art. 96

1. **Ove si determinerà la disponibilità di lotti da assegnare, le concessioni saranno fatte con l'applicazione della tariffa in vigore alla data dell'assegnazione del lotto di terreno per la costruzione della sepoltura, determinata dalla data della richiesta, da parte del Comune, della documentazione necessaria all'iter della pratica stessa. La concessione sarà rilasciata al titolare dell'istanza o in caso di premorienza del richiedente al coniuge superstite o in mancanza ai figli.**
2. Il Comune è esente da responsabilità per danni a lapidi, tombe, segni o monumenti funebri arrecati da ignoti visitatori, per imperizia o disattenzione nell'uso di attrezzature in dotazione ai cimiteri.

Art. 97

1. Il diritto d'uso della sepoltura di famiglia si intende riservato alla persona del concessionario, della sua famiglia **e di quella del coniuge** secondo la discendenza jure sanguinis in linea retta del primo concessionario senza distinzione di sesso, salvo particolari limitazioni nei rispettivi atti di concessione o nel testamento del primo concessionario.
2. A tali, effetti, si intende far parte del gruppo familiare del titolare il coniuge, i discendenti ed i coniugi di questi, gli ascendenti; solo il concessionario d'origine può estendere l'uso della sepoltura ad altre persone purché eredi testamentari, così anche per maggiori limitazioni.
3. I titolari per successione entro un anno devono designare uno fra essi che assuma verso il Comune l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla concessione, ferma la responsabilità solidale di tutti i titolari, in difetto degli interessati, provvede a tale designazione il Sindaco.
4. Il titolare di sepoltura che si trasferisce, deve tenere aggiornato il proprio indirizzo presso l'apposito Ufficio che ne tiene nota nel fascicolo individuale della sepoltura.
5. Nelle concessioni a collettività il diritto d'uso è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.
6. Può altresì essere consentita, previo consenso del concessionario, o di tutti i concessionari se più d'uno, la tumulazione delle salme di:
 - fratelli/sorelle, e relativi coniugi, dello stesso concessionario e del coniuge di questi;
 - persone che risultino essere state conviventi con il concessionario;
 - persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti del concessionario. In quest'ultima fattispecie l'ammissione sarà limitata ad un solo caso per le sepolture semplici, **a due casi per le sepolture doppie, a tre casi per le gentilizie e cappelle.**
7. Quanto stabilito nel presente articolo assume validità retroattiva in relazione all'applicazione del precedente art.6.

Art. 98

Nei loculi concessi sono ammesse le salme, ed eventualmente i resti, le ceneri, i feti delle persone, ovunque decedute, o già altrove sepolte, che risultino avere diritto, secondo l'atto di concessione e successivi trapassi e che non abbiano manifestato intenzione contraria al loro seppellimento nei loculi medesimi, oppure nei confronti delle quali il concessionario dei precitati diritti, non abbia stabilito la loro esclusione della sepoltura stessa.

Se il concessionario è un ente o una comunità sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri, ai sensi dello statuto relativo; l'ente o comunità deve presentare, di volta in volta, apposita dichiarazione e la richiesta di tumulazione.

Nessun atto inerente al diritto di sepolcro è permesso ogni qualvolta sorga dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte di aventi diritto. Il richiedente deve provare il suo diritto o rimuovere l'opposizione. Le Controversie fra i titolari di diritti di sepoltura sono comunque di competenza del giudice ordinario.

Salvo assegnazione preventiva e nominativa da parte del fondatore o divisione, il diritto al seppellimento fra gli stessi titolari jure sanguinis è dato dall'ordine di premorienza.

Art.99

Il diritto delle sepolture è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario **ed a quelle aventi diritto ai sensi del precedente art. 97**, fino a completamento della capienza del sepolcro.

E' vietata, pertanto, la cessione del diritto d'uso tra i privati; ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del Comune.

Art. 100

Nessun lavoro può essere eseguito all'interno del cimitero senza la prescritta "autorizzazione" edilizia.

Troveranno sempre applicazione le speciali norme di cui al "Regolamento comunale sui servizi funebri e cimiteriali" nonché gli strumenti edilizi in vigore.

Art. 101

Il concessionario ed i suoi successori sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della concessione, alla solida e decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative; ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportune per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene; a rimuovere eventuali abusi.

In caso di inadempienza a tali obblighi, il Sindaco potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito a garanzia dell'esecuzione delle opere stesse, che saranno eseguite eventualmente d'ufficio con spese a carico dei concessionari.

Art. 102

I concessionari e loro eredi hanno diritto, in via di principio, a richiesta, di ottenere il rinnovo delle concessioni.

Per esercitare tale diritto, almeno sei mesi prima della scadenza, dovranno fare apposita domanda al Sindaco.

L'eventuale diniego dovrà essere pronunciato dalla Giunta comunale con apposita deliberazione motivata da notificare al richiedente -

Il rinnovo della concessione:

- a) potrà essere condizionato alla previa esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché alla realizzazione di opere di abbellimento;
- b) dovrà essere perfezionato entro sei mesi dalla scadenza della precedente concessione fermo restando che la Somma dovuta in applicazione alle tariffe vigenti al momento per le nuove concessioni dovrà essere versata alla Tesoreria comunale entro il termine di scadenza delle precedenti concessioni.

Art. 103

Il comune ha la facoltà di accettare la rinuncia a concessione di lotti di terreno per la realizzazione di sepolture e cappelle, di area con parziale o totale costruzione, dei manufatti delle diverse tipologie di sepolture e cappelle, ubicate nel vecchio e nuovo cimitero, salvo i casi di decadenza.

Se la richiesta della rinuncia è presentata da uno o più concessionari, che erano gli unici aventi diritto delle concessioni, il Comune ritorna in possesso delle sepolture e cappelle medesime e nessun onere sarà riconosciuto ai concessionari per le opere realizzate.

Le superiori sepolture il Comune può assegnarle a nuovi concessionari con criteri stabiliti dal presente Regolamento.

Se la rinuncia è presentata da uno o più concessionari titolari di quote o parti delle sepolture e cappelle la rinuncia comporta accrescimento ai concessionari residuali che acquisiscono il diritto dovuti in tariffa per la voltura.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

La richiesta della rinuncia deve essere sottoscritta da tutti i concessionari rinunciatari oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

La rinuncia deve essere redatta nella forma della istanza in carta legale con firma autenticata e trova applicazione l'art. 20 della legge 4/1/1968 n° 15.

Art. 104

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma del D.P.R. 10/9/1990 n° 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti,

e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 105

. La decadenza delle concessioni (**anche perpetue**) può avere luogo:

- a) nel caso in cui il concessionario non dia corso alla realizzazione delle opere nei termini previsti dall'atto di concessione e successive eventuali proroghe;
- b) nel caso di perdurante grave stato di abbandono o di incuria;
- c) **Per mancato rinnovo delle concessioni cimiteriali alla scadenza dei termini;**
- d) **per l'uso improprio e/o non autorizzato della sepoltura;**
- e) **per accertate violazioni delle prescrizioni contenute nel presente regolamento;**
- f) **quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;**

La decadenza è in ogni caso pronunciata previa diffida agli interessati, se reperibili. Nell'ipotesi in cui il concessionario o gli aventi diritto non risultino reperibili, si provvederà ad affiggere un avviso sulla sepoltura. Contemporaneamente, si provvederà a pubblicare l'elenco delle sepolture per la quale viene iniziata la procedura di decadenza all'ingresso del Cimitero, all'albo pretorio del Comune, all'ufficio Gestione Cimiteriale e nel sito Internet del Comune.

Nell'ipotesi in cui siano trascorsi tre mesi dalla notifica della diffida agli interessati o dalla pubblicazione all'albo pretorio se irreperibili, senza che questi abbiano provveduto a rimuovere le cause che avevano portato alla diffida stessa, si procederà a dichiarare la decadenza con determinazione dirigenziale notificata ai concessionari o aventi diritto o pubblicata all'albo pretorio se irreperibili.

Art. 106

In caso di "decadenza" dalle concessioni per mancata realizzazione dell'opera, saranno rimborsati, al concessionario, soltanto i due terzi del corrispettivo globale versato per ottenere la concessione dell'area con esclusione di qualsiasi spesa contrattuale e per eventuali lavori eseguiti.

Di quanto precede dovrà essere informato il concessionario con lettera di diffida di cui al precedente art. 105.

Con la stessa deliberazione con la quale viene dichiarata la decadenza dovrà essere disposto il rimborso della somma di cui al comma 1.

Art.107

Qualora ricorrano i motivi di decadenza di cui all'art. 105, il Comune rientrerà nell'immediata disponibilità dell'area concessa o della sepoltura, ove esistente.

In tale ipotesi nulla è dovuto ai concessionari i quali hanno la facoltà di disporre dei materiali e di quanto asportabile nel pieno rispetto delle vigenti norme sanitarie.

Le operazioni di **estumulazione straordinaria** dovranno essere eseguite sotto la stretta sorveglianza del responsabile del servizio sanitario della A.U.S.L..

Per lo scopo, nella **determinazione** di cui al precedente art. **105** dovranno essere precisate:

a) le notizie che precedono;

b) il termine entro cui dovranno essere eseguite le estumulazioni con l'avvertimento che, non provvedendovi, saranno eseguite d'ufficio **in danno** con il trasferimento dei resti mortali nell'ossario del Comune o, occorrendo, nel campo per la inumazione.

Tutte le sepolture che rientreranno nella disponibilità del Comune a seguito di revoca, di decadenza, di rinuncia o per qualsiasi altro motivo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 104, saranno assegnate nel modo seguente:

1) qualora si tratti di sepolture (semplici/doppie/gentilizie/cappelle) con feretri all'interno:

a) dove non vi siano più eredi diretti dei concessionari, ma la sepoltura sia stata utilizzata, in buona fede e per un periodo minimo di 20 anni da terzi e quindi all'interno vi siano tumulate persone appartenenti alla famiglia di questi, la sepoltura sarà assegnata, previa richiesta, alla famiglia di quest'ultimi allo scopo di sanare una situazione di fatto;

b) ove non sia possibile identificare i diretti parenti dei defunti posti all'interno delle sepolture, queste saranno estumulate d'ufficio e le sepolture saranno assegnate in base a quanto disposto al successivo punto due;

2) qualora si tratti di sepolture vuote:

a) se si tratta di sepolture semplici, tranne le sepolture semplici ubicate nella zona ampliamento ovest o in futuri ampliamenti, nella considerazione che le dimensioni di queste vecchie sepolture sono di misura ridotta rispetto agli standard attuali, saranno assegnate, previa richiesta, a uno dei due confinanti allo scopo di unificarle:

➤ Nel caso ambedue i confinanti fossero interessati all'assegnazione, si darà la precedenza al confinante la cui sepoltura risulti essere di tipologia più piccola;

➤ Nel caso in cui la tipologia delle sepolture confinanti fosse uguale si procederà tramite sorteggio.

➤ Nel caso in cui nessuno dei due confinanti fosse interessato si assegnerà in base a quanto disposto al comma 2b);

b) In tutti gli altri casi saranno assegnate in concessione, secondo l'ordine della vigente graduatoria. Gli aspiranti concessionari

possono rifiutare la concessione della sepoltura in questione, mantenendo la loro posizione in graduatoria.
In tutte le assegnazioni di cui sopra sarà computato nel prezzo il valore delle opere come stimato dal servizio Edilizia Cimiteriale.

Art. 108

1. Le concessioni si estinguono o per la scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 97, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10/9/1990 n° 285.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie o collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso gli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario.

CAPO XXI LOCULI CIMITERIALI

Art. 109

Le concessioni in uso, costruite dal Comune, riguardano:

1. sepolture individuali - loculi colombari - cellette ossario e nicchie cinerarie per singole urne cinerarie.

Le concessioni di cui al precedente comma 1 sono soggette, oltre alle norme del presente Regolamento, al regime del demanio pubblico di cui all'art. 824 del vigente codice civile, nonché alle norme di cui:

- al Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27/7/1934, n°1265, e successive modifiche ed aggiunte;
- al Regio Decreto 9/7/1939, n° 1238, sull'ordinamento dello Stato Civile e successive modificazioni ed integrazioni;
- al D.P.R. 10/9/1990, n° 285, recante "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria".

Sono soggette alla disciplina del presente Regolamento:

- a) le cellette ossario, da prevedere nel Piano Regolatore cimiteriale, di cui all'art. 54, destinati a ricevere i resti mortali provenienti dalle inumazioni e dalle estumulazioni delle salme, raccolte in cassette di zinco, ai sensi degli artt. 85 e 86 del D.P.R. n°285/90.

La dimensione degli spazi per le suddette cellette ossario non dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo col lato più lungo di m. 0,70, di lunghezza in. 0,30 e di altezza in. 0,30.

Per la tumulazione dei resti di cui sopra non è necessario la chiusura del tumulo con i requisiti di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 76 D.P.R. 285/90, bensì la collocazione di piastra di marmo o altro materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici.

Le concessioni di cui al presente articolo sono disposte con determinazione dirigenziale, a seguito di domanda, con atto pubblico ricevuto dal Segretario Comunale.

L'atto di concessione seguirà lo schema approvato dalla Giunta comunale.

Le concessioni sono fatte con l'applicazione della speciale tariffa in vigore al momento della domanda di concessione risultante dal timbro di arrivo al protocollo generale del Comune.

Le concessioni delle cellette ossario sono sempre a tempo determinato ed hanno la durata di anni 25 rinnovabili.

Alla scadenza della concessione, in assenza del rinnovo, le cellette ossario ritorneranno nella piena disponibilità del Comune.

I concessionari e loro eredi hanno diritto di ottenere il rinnovo delle cellette ossario. Per esercitare tale diritto, almeno sei mesi prima dalla scadenza dovranno fare apposita domanda al Sindaco.

- b) Le nicchie cinerarie per singole urne cinerarie, da prevedere nel piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 55, destinate a ricevere le ceneri delle salme raccolte in urne cinerarie delle persone cremate ai sensi degli artt. 80 e 81 D.P.R. 285/90, quando non vengono destinate in loculi colombari appartenenti a privati o ad associazioni, costruiti in aree avute in concessione dal Comune in cinerario comune.

La misura di ingombro libero interno per la tumulazione in nicchie cinerarie per singole urne cinerarie non dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo col lato più lungo di m. 0,50, di lunghezza 0,30 e di altezza m. 0,30.

Per la tumulazione, durata della concessione, rinnovo e tutte le altre condizioni, si applicano le disposizioni delle cellette ossario.

- c) I loculi colombari, sia di nuova costruzione che quelli già concessi e resi disponibili sono soggetti alla disciplina del presente regolamento.

La concessione dei loculi colombari è riservata esclusivamente:

- a) alle salme delle persone morte nel territorio del Comune, o che dovunque morte avevano nel Comune al momento della morte la propria residenza;
- b) indipendentemente dalla residenza e dal luogo di morte, alle salme delle persone nate in questo Comune;
- c) indipendentemente dalla residenza e dal luogo di morte alle salme delle persone, titolari di concessioni cimiteriali, le cui sepolture sono piene di salme e feretri che occupano tutti i loculi del sepolcro, a condizione che l'estumulazione ordinaria e straordinaria dei feretri non può essere eseguita prima di dieci anni;
- d) alle salme dei nati morti e dei prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del presente regolamento, secondo i criteri sopra enunciati;
- e) alle salme delle persone indigenti, ricoverati in istituti di cura con retta a parziale o totale carico del Comune, o in altri casi particolari, quando non è possibile eseguire l'inumazione in campo comune secondo i criteri sopra enunciati;
- f) le ceneri delle salme delle persone cremate raccolte in urne cinerarie ai sensi degli articoli 80 e 81 del D.P.R. 285/90, in mancanza di cinerario comune.

Le eventuali richieste non rientranti nelle lettere da a) ad f) sono esaminate dalla Giunta Comunale, tenuto conto della disponibilità dei loculi.

Art. 110

Le concessioni dei loculi colombari non possono essere fatte:

- a) per la traslazione di salme o resti mortali dalle sepolture, cappelle o campi d'inumazione del cimitero in detti loculi colombari;
- b) alle salme delle persone morte fuori Comune, non nate in questo Comune e residenti in vita in altro Comune;

Art. 111

Le concessioni dei loculi colombari di cui all'art. 109 sono disposte con determinazione dirigenziale a seguito di domanda di uno degli eredi legittimi del de cuius, individuato secondo gli artt. 74 e seguenti del codice civile e formalizzate con atto pubblico, ricevuto dal Segretario comunale.

L'atto di concessione seguirà lo schema approvato dalla Giunta comunale.

Art. 112

Le concessioni sono disposte con l'applicazione della speciale tariffa in vigore al momento della domanda di concessione risultante dal timbro di arrivo al protocollo generale.

Per la concessione di loculi colombari per tumulazione provvisoria si osserveranno le disposizioni di cui all'art. 66 del presente regolamento.

Art. 113

Il diritto d'uso del loculo colombario è circoscritto alla sola persona per la quale è stata fatta la concessione. Non può, pertanto, essere ceduto ad altri in alcun modo, né per qualsiasi titolo.

Art. 114

Le concessioni dei loculi colombari sono a tempo determinato ed hanno la durata di dieci anni rinnovabili per solo due volte per uguale periodo di tempo dietro il pagamento della somma stabilita in tariffa.

Art. 115

In assenza di rinnovo i loculi colombari ritorneranno nella piena disponibilità del Comune o nel caso che il feretro prima della scadenza della concessione venga estumulato per essere trasferito in altro luogo. In questo ultimo caso il concessionario non ha diritto ad alcuno indennizzo.

Art. 116

Ogni ornamento sia stabile che provvisorio per i loculi dovrà essere contenuto entro l'inquadratura della lapide e non potrà avere una sporgenza superiore a cm 15.

Art. 117

In ogni loculo può essere collocata una sola salma, quella risultante all'atto della concessione. E' fatta eccezione per madre e figlio morti all'atto del parto.

Art. 118

Per la chiusura del tumulo del feretro si applicano le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 76 del D.P.R. 285/90.

Le spese per la chiusura delle lastra del loculo colombario sono a carico del concessionario.

Art. 119

Qualora l'interessato non provveda a completare l'iter amministrativo di concessione e/o rinnovo della concessione del loculo, lo stesso, se reperibile, viene diffidato con lettera raccomandata ad effettuare quanto sopra entro 30 giorni. In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata per 30 giorni consecutivi all'albo pretorio comunale e a quello cimiteriale.

Trascorso il termine infruttuosamente si procede d'ufficio **in danno, previa comunicazione**, alla estumulazione del feretro con il trasferimento dei resti mortali in ossario comune, o occorrendo nel campo comune di inumazione.

L'operazione di cui sopra sarà eseguita anche nel caso di assenza degli interessati.

CAPO XXII IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 120

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono avvalersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra i concessionari dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Comune in carta legale.

Art. 121

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere del coordinatore sanitario e

della Commissione Edilizia, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10/9/1990 n° 285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.

2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Il numero dei loculi è fissato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa; oltre tale numero normale possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche ed al pagamento per ogni loculo in più, del canone di tariffa.
4. Se trattasi di progetti relativi ad aree per sepolture a sistema di inumazione, la capienza è determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area ed il coefficiente 3,50.
5. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
6. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti ai servizi del cimitero.
7. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del servizio cimiteriale.
8. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
9. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
10. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione è sufficiente ottenere l'autorizzazione dal responsabile del servizio.
11. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare previa autorizzazione del Sindaco lapidi, ricordi e similari.

Art. 122

1. I concessionari di sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale fissata in tariffa, con le modalità di cui all'art. 69, la garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

Art. 123

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Sindaco.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dai servizi cimiteriali, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 124

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi a secondo gli orari prescritti dal **Dirigente** del servizio cimiteriale, **ovvero dal Responsabile se esplicitamente delegato**.
La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
- 2.. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
3. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..

Art. 125

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Sindaco.
2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal servizio cimiteriale.

Art. 126

1. Il Sindaco in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui ai comma precedente.

Art. 127

1. Il Responsabile dei servizi cimiteriali vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. L'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiare e propone all'Ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale.

Art. 128

1. Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
2. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;

- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
5. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

CAPO XXIII DISPOSIZIONI VARIE

Art. 129

1. All'interno del Cimitero può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri" ove la Giunta potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.
2. Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

Art. 130

1. Presso il servizio cimiteriale è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
6. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
7. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Art. 131

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune e concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto o dei defunti;
 - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
 - d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - e) gli estremi del titolo costitutivo;
 - f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
 - h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Art. 132

1. Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui all'artt. 52 - 53 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
2. Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma è da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina in piombo, applicata al cofano a cura del personale addetto.
3. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

CAPO XXIV NORME TRANSITORIE

Art. 133

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Tuttavia, l'Ufficio comunale procederà ad un censimento delle concessioni in atto entro 10 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento che curerà:
 - a) la raccolta di tutte le concessioni in atto;
 - b) l'elencazione con tutti gli estremi degli atti di concessione in apposito registro scadenziario delle aree cimiteriali;
 - c) la proposta di regolarizzazione delle concessioni scadute e di quelle non risultanti con atto scritto.
3. Tutte le concessioni in atto non perfezionate alla normale scadenza o con apposito atto scritto, eccetto le perpetue, potranno essere regolarizzate nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.
A tal fine l'Ufficio comunale notificherà agli interessati, se reperibili, entro il termine di cui al precedente comma, apposito invito a regolarizzare le concessioni, fissando un termine non inferiore a 90 giorni per farne richiesta.

Per i concessionari irreperibili l'apposito invito verrà pubblicato all'albo comunale e cimiteriale per il termine non inferiore a 30 giorni o 90 giorni perché i concessionari siano avvisati a farne richiesta.

Per ottenere la regolarizzazione delle concessioni scadute gli interessati dovranno far pervenire al Sindaco domanda entro il termine di cui ai precedenti comma 4 e 5 chiedendo il rinnovo delle concessioni.

In assenza di rinnovo nei termini indicati le sepolture e le cappelle ritorneranno nella piena disponibilità del Comune e le opere saranno acquisite dal patrimonio comunale.

Per ottenere la regolarizzazione delle concessioni in atto non perfezionate con apposito atto, gli interessati dovranno allegare, alla domanda di cui all'art. 98 l'originale della quietanza rilasciata dal tesoriere comunale o altra prova dell'avvenuto pagamento del canone di concessione ritenuta valida dall'Ufficio Ragioneria.

La concessione in sanatoria sarà fatta con decorrenza dalla data di versamento del saldo.

Nel caso di mancato pagamento della concessione troverà applicazione la tariffa in vigore al momento della regolarizzazione, con decorrenza dalla data dell'effettiva occupazione dell'area da desumere dagli atti d'ufficio o dalla data di morte dei defunti ivi tumulati o inumati.

Gli schemi di atti di concessione in sanatoria saranno sottoposti all'approvazione della Giunta comunale.

Art. 134

1. Le disposizioni di cui all'art. 133 hanno decorrenza a partire da un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Il regolamento comunale di "Polizia Mortuaria" precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore dal presente.

ALLEGATO (A)

SCHEMA DI TARIFFARIO - ALLEGATO AL REGOLAMENTO
COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

PARTE I - CONCESSIONI CIMITERIALI E USO DELLE SEPOLTURE

1. Concessione ventennale, o rinnovo della concessione a periodi ventennali, rinnovabili di venti anni del diritto d'uso (o, di superficie) di un lotto di terreno per costruzione sepoltura ad un posto a tumulazione.
£.....
2. Concessione novantanovenale, o rinnovo della concessione a periodi di novantanove anni, rinnovabili di novantanove anni in novantanove anni del diritto d'uso (o, di superficie) di un lotto di terreno per la costruzione di sepoltura ad un posto a tumulazione.
£.....
3. Concessione ventennale, o rinnovo della concessione a periodi ventennali, rinnovabili di venti anni in venti anni di un lotto di terreno per la costruzione di sepoltura del tipo a due posti a tumulazione.
£.....
4. Concessione novantanovenale, o rinnovo della concessione a periodi novantanovenali, rinnovabili di novantanove anni in novantanove anni del diritto d'uso (o, di superficie) di un lotto di terreno per la costruzione di sepoltura del tipo a due posti a tumulazione.
£.....
5. Concessione novantanovenale, o rinnovo della concessione a periodi novantanovenali, rinnovabili di 99 anni in 99 anni di un lotto di terreno per la costruzione di sepoltura del tipo gentilizio a tumulazione.
£.....
6. Concessione novantanovenale, o rinnovo della concessione a periodi novantanovenali, rinnovabili di 99 anni in 99 anni di un lotto di terreno per la costruzione cappella funeraria a tumulazione.
£.....
7. Concessione ventennale o novantanovenale di: sepoltura abbandonata:
 - a) senza muri perimetrali
£.....
 - b) con muri perimetrali
£.....
8. Qualora nelle sepolture particolari temporanee abbandonate esistessero manufatti superficiali: marmo, cancellate, monumenti ecc. Il nuovo concessionario sarà tenuto a versare all'Ufficio Ragioneria del Comune, a titolo di cauzione un deposito rimborsabile per la buona conservazione dei manufatti. Tale deposito viene determinato nella misura seguente:
 - a) per la sepoltura con solo sportello di marmo non superiore a mq. 1,00
£.....
 - b) idem con marmo superiore a mq. 1100
£.....
 - c) per sepoltura senza marmo con inferriata
£.....
 - d) per sepoltura con inferriata e marmo inferiore ad un mq.

- £.....
- e) idem con inferriata e marmo superiore ad un mq
- £.....
- f) per sepoltura con solo monumento senza marmo né inferriata
- £.....
- g) per sepoltura con monumento e pavimento di marmo, senza inferriata
- £.....
- h) idem con monumento inferriata e pavimento di marmo
- £
- i) idem con muri perimetrali
- £.....
- l) sepoltura costruita a cappella
- £

Trascorso un anno dalla concessione senza che tali manufatti venissero richiesti dall'antico concessionario il Comune disporrà nei modi che crede più opportuni o anche venderli a richiesta. Essi potranno essere ceduti al nuovo concessionario, previa valutazione ai prezzi vigenti sul mercato all'atto della contrattazione.

In entrambi i casi le somme di cui alle lettere a, b, c, d, e, f, g, h, i, depositate a titolo cauzionale, verranno rimborsate.

9. Volture. E' consentita la voltura alle seguenti condizioni:
 - a) sepoltura del tipo ad un posto (diritto fisso) L
 - b) sepoltura del tipo a due posti (diritto fisso) L
 - c) sepoltura del tipo gentilizio (diritto fisso) L
 - d) cappella funeraria (diritto fisso) L
10. Autorizzazione amministrativa alla costruzione dei manufatti cimiteriali di cui alle tariffe 1, 2, 3, 4, 5, 6, che precede, oltre ai diritti di segreteria
£
11. Concessione loculi colombari, costruiti dal Comune, rinnovo di pari durata del diritto d'uso a tumulazione
£.....
12. Concessione loculi colombari, costruiti dal Comune per la durata temporanea fino ad un anno a tumulazione
£
13. Concessione o rinnovo della concessione di cellette ossario
£
14. Autorizzazione amministrativa alla tumulazione di feretri di parenti in linea collaterale o di affini del concessionario, oltre ai diritti di segreteria
£
15. Autorizzazione amministrativa alla tumulazione di feretri di persone che siano conviventi con il concessionario, oltre ai diritti di segreteria
£
16. Idem come sopra che abbiano acquistato benemeranza nei confronti dei concessionari
£
17. Uso deposito provvisorio di feretri
 - a) cauzione per deposito provvisorio di feretri
£
 - b) uso a trimestre o sua frazione
£

18. Autorizzazione amministrativa al deposito provvisorio dei feretri oltre ai diritti di segreteria
£
19. Utilizzo di sepolture ad inumazione oltre il periodo ordinario di rotazione, su richiesta degli interessati.
Per ogni semestre, anno o sua frazione eccedente i 10 anni della sepoltura
£

PARTE II DIRITTI CIMITERIALI

1. Tumulazione salma in loculo colombario
£
2. Tumulazione salma in sepoltura ad un posto
£
3. Tumulazione salma in sepoltura a due posti
£.....
4. Tumulazione salma in sepoltura gentilizia concessa per 99 anni o in perpetuo
£
5. Tumulazione salma in cappella funebre concessa per 99 anni o in perpetuo
£.....
6. Esumazioni straordinarie a richiesta:
- a) di privati, per il trasporto in altra sepoltura, in cellette ossario, o dall'Autorità giudiziaria
£.....
- b) di privati per cremazione
£.....
7. Estumulazione straordinaria a richiesta:
- a) di privati per trasporto in altra sepoltura, in cellette ossario, o dall'Autorità giudiziaria
£.....

PARTE III AUTORIZZAZIONI ED ISPEZIONI CIMITERIALI

1. Iscrizione epigrafe in loculo colombario per la durata da 10 a 30 anni, per salma o ceneri
£
2. Iscrizione epigrafe in loculo colombario per meno di un anno per salma o ceneri
£
3. Iscrizione epigrafi in sepolture private per salma o ceneri
£
4. Collocazione lapide con epigrafe in campo comune
£
5. Collocazione copritomba
- a) in campo comune
£
- b) in tomba privata
£
6. Collocazione busti, bassorilievi, sculture:

- a) di valore artistico o di rilevanti dimensioni
£
- b) di piccole dimensioni anche su cippi in campi comuni
£
- 7. Ispezioni in sepolture plurime a tumulazione
£
- 8. Autorizzazione amministrativa all'installazione di monumenti funebri, diversi da copritomba per campi di inumazione, oltre ai diritti di segreteria
£
- 9. Autorizzazione amministrativa, di durata annuale, all'esecuzione dei lavori all'interno del cimitero, oltre i diritti di segreteria
£

PARTE IV OPERAZIONI MURARIE

- 1. Apertura loculo colombario
 - a) con prestazione del personale comunale
£.....
 - b) senza prestazione del personale comunale
£
- 2. Apertura sepolture o cappelle
 - a) con prestazione del personale comunale
£
 - b) senza prestazione del personale comunale
£
- 3. Chiusura loculo colombario
senza prestazione del personale comunale
£
- 4. Chiusura tomba o cappella
senza prestazione del personale comunale
£
- 5. Chiusura loculi individuali sepolture o cappelle senza prestazioni del personale comunale
£.....